



Bruxelles, 9.3.2017
COM(2017) 122 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma
della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio**

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla
Commissione a norma della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione
della direttiva 96/82/CE del Consiglio**

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (direttiva Seveso III)¹ è intesa a ridurre la probabilità e le conseguenze degli incidenti industriali per garantire un maggior livello di protezione dei cittadini, delle comunità e dell'ambiente.

L'articolo 25 della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati da II a VI. Tali allegati elencano le informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza, nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e nei piani di emergenza degli stabilimenti Seveso, le informazioni da comunicare al pubblico, nonché i criteri che determinano l'obbligo degli Stati membri di notificare alla Commissione un incidente rilevante.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è stilata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2012/18/UE. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 agosto 2012 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga in conformità dell'articolo 26.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

L'esercizio della delega è stato ritenuto necessario per adeguare al progresso tecnico alcune disposizioni della direttiva.

Tenuto conto del fatto che la direttiva Seveso III è pienamente applicabile solo dal giugno 2015 (articolo 31, paragrafo 1), la Commissione non ha finora ritenuto necessario o appropriato adeguare al progresso tecnico gli allegati da II a VI.

4. CONCLUSIONE

La Commissione, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha esercitato i poteri delegati conferitile a norma della direttiva 2012/18/UE. Essa invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

¹ GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1.